



A Comune di Carrara
Settore Servizi Ambientali/Marmo
U.O. Concessioni e gestione patrimonio/VIA
e procedimenti ambientali in materia di cave

p.c. Parco Regionale delle Alpi Apuane

Oggetto: VINCA- Valutazione di incidenza ex art. 88 della L.R.T. 30/2015, ex art. 73 quater della L.R.T. 10/2010 – Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs 152/06 e art. 48 L.R. 10/2010 “Variante SCIA al Piano di coltivazione cava n. 22 Lorano – PABE scheda 15 Bacino di Torano – Carrara. Cooperativa Cavatori Lorano Soc. Coop”. Trasmissione decreto dirigenziale.

Con la presente si trasmette il decreto dirigenziale n. 25498 del 05/12/2025, pubblicato in data 09/12/2025, con cui lo scrivente Settore rilascia parere obbligatorio vincolante ex art. 73 quater della LRT 10/2010 per la valutazione di incidenza ambientale relativa al Piano in oggetto.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Settore VAS e VincA
Arch. Domenico Bartolo Scrascia

GI/NN

E
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0120131/2025 del 10/12/2025
Firmatario: DOMENICO BARTOLO SCRASCIA



REGIONE TOSCANA
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'
SETTORE VAS E VINCA

Responsabile di settore Domenico Bartolo SCRASCIA
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 28547 del 29-12-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

COMUNE DI CARRARA AOO COMUNE DI CARRARA	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0120131/2025 del 10/12/2025	
Firmatario: DOMENICO BARTOLO SCRASCIA, MAURIZIO PANEBIANCO	

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- le Dir. C.E. n. 43 del 1992 e n. 147 del 2009;
- il D.P.R. n. 357/97;
- la Legge Regionale Toscana n. 30/15 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale” ed in particolare l'art. 88;
- le Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GURI n. 303/2019);
- la Legge Regionale Toscana n. 10/10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” ed in particolare l'art. 73 quater, comma 2;

Viste le delibere della Giunta Regionale Toscana n. 644/2004, n. 1009/2025 e n. 454/2008;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1346 del 29/12/2015, relativa allo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza ambientale e di nulla osta, nonché la delibera della Giunta Regionale n. 1267/2025, che sono state adottate per adeguare le modalità procedurali e la modulistica per la presentazione delle istanze di V.Inc.A. alle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza ambientale;

Vista la richiesta assunta al protocollo della Regione con prot. n. 0887450 del 13/11/2025, presentata dal Comune di Carrara, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e contestuale Valutazione di Incidenza, “Variante SCIA al Piano di coltivazione cava n. 22 Lorano - PABE scheda 15 Bacino di Torano – Carrara. Cooperativa Cavatori Lorano Soc. Coop”, tesa al rilascio del parere obbligatorio vincolante ex art. 73 quater comma 2 della LR 10/2010 in merito alla valutazione di incidenza;

Visto che l'area interessata dal progetto di variante non è ubicata all'interno di siti della Rete Natura 2000, ma è limitrofa ai siti della Rete Natura ZSC IT5110008 “Monte Borla – Rocca di Tenerano” e ZPS IT120015 “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane” ;

Tenuto conto il settore Vas e VincA ha rilasciato parere obbligatorio vincolante sul Piano di coltivazione della cava n. 22 Lorano con nota ns. prot. n. 0010504 del 09/01/2024;

Tenuto conto che la variante proposta riguarda esclusivamente la stima della resa percentuale della cava che viene stimata nell'ordine del 25% anziché del 30% come invece stimato durante l'iter progettuale autorizzato;

Considerato che nello Studio di Incidenza si specifica che:

- la presente modifica progettuale non determina alcun tipo di cambiamento dei volumi autorizzati ma determina solo una modifica sulle produzioni attese;
- nulla cambia in merito al numero di viaggi ed emissione di polveri in quanto la variante determina un cambiamento del materiale trasportato a valle (aumento del detrito rispetto ai blocchi) ma nulla cambia in merito alle volumetrie e dunque tonnellate di escavato. Non muta dunque il numero medio di viaggi giornalieri essendo immutato il numero complessivo di viaggi per il trasporto a valle del materiale escavato;
- la modifica percentuale della resa non muta alcuno degli aspetti relativi alla gestione delle acque di lavorazione, delle acque meteoriche di prima pioggia e del sistema di recupero e ricircolo autorizzato. Non vi è alcun tipo di modifica al progetto autorizzato relativamente all'aspetto inerente al reticolo idrografico regionale;
- non sono previste azioni di disboscamento in nessuno dei cantieri di progetto. Dal momento che non si prevede un aumento del traffico già esistente non si ritiene probabile un aumento di deposizioni dei metalli pesanti sulla superficie fogliare, tale da produrre effetti a livello macroscopico, soprattutto sulle cenosi presenti nelle aree incluse nei Siti Natura 2000 presenti nelle vicinanze;
- le modifiche progettuali inerenti alla resa non modificano gli impatti sulla componente faunistica valutati in sede progettuale;
- non si ritiene che il progetto di variante della resa possa produrre modificazioni a carico degli habitat presenti nei Siti Natura 2000 esaminati, in termini di riduzione di biodiversità, alterazione delle dinamiche

relazionali che determinano la struttura e le funzioni del Sito, riduzione della popolazione delle specie chiave e modificazione dell'equilibrio tra le specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del Sito stesso;

Tenuto conto che lo Studio di incidenza conclude affermando che: *“Si ritiene pertanto che, valutate in questa sede tutte le possibili interferenze su habitat, habitat di specie e specie vegetali ed animali segnalate in area vasta ed afferenti ai Siti Natura 2000 interessati, per il tipo di intervento proposto si possa considerare non significativo l'impatto atteso per il proseguimento della coltivazione a cielo aperto o in galleria in aree già in attività, che non possa provocare ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione dei Siti, né modificare l'equilibrio delle specie vegetali ed animali caratterizzanti o modificare il grado di biodiversità all'interno dei Siti stessi”*.

Preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria amministrativa e tecnica, conservata agli atti del competente Settore “VAS e VincA”, da cui risulta un parere favorevole;

Considerate le seguenti motivazioni: esaminati i formulari standard Natura 2000 della ZSC IT5110008 “Monte Borla – Rocca di Tenerano” e della ZPS IT120015 “Praterie primarie e secondarie delle Apuane”, nonché le D.G.R. n. 644/2004, n. 1009/2025 e n. 454/2008, la variante in esame non comporta operazioni ed un utilizzo delle risorse naturali incompatibili con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti suddetti;

Dato atto che il responsabile del procedimento oggetto del presente atto è il titolare della PEQ Gestione patrimonio naturalistico ambientale Presidio zonale di Pisa, Livorno, Lucca e Massa individuato con ordine di servizio n. 2 del 27 ottobre 2025;

DECRETA

di esprimere, in base alle caratteristiche del progetto ed alle basi conoscitive ad oggi disponibili, ai sensi del comma 2, art. 73 quater della legge regionale n. 10/2010, parere obbligatorio favorevole ai fini del rilascio della pronuncia di valutazione di incidenza in relazione ai siti a ZSC IT5110008 “Monte Borla – Rocca di Tenerano” e ZPS IT120015 “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane”.

IL DIRIGENTE

